



**SCHEMA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE/UNIONE DEI COMUNI DEI SERVIZI  
DELL'UFFICIO COMUNICAZIONE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA  
E PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON L'ENTE ADERENTE**

**La Provincia di Piacenza** con sede legale in Piacenza, Corso Garibaldi, 50, codice fiscale 00233540335

- rappresentata dal Presidente \_\_\_\_\_ in esecuzione della deliberazione consiliare n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

e

**Il Comune/Unione dei Comuni di** \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ cf/P.Iva \_\_\_\_\_

rappresentato da \_\_\_\_\_

in esecuzione della deliberazione consiliare n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Premesso che:**

- L'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) stabilisce che:
  - *al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;*
  - *le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;*
  - *per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.*

**Considerato che:**

- La Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 13 del 30 luglio 2015 sulla Riforma del governo regionale, all'art. 7, comma 1, "Misure per favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali" prevede che *"Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni*

*fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni".*

- La Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" all'art. 9 comma 1 prevede che *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa"* e al comma 2 che *"Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti"*.

#### **Valutato inoltre che:**

- la legge 7 aprile 2014 n.56 c.d. "Delrio" ha riformato le Province trasformandole in Enti di secondo livello;
- alle nuove Province sono attribuite funzioni fondamentali coerenti con la connotazione di ente di area vasta ed, inoltre, è loro riconosciuto un ruolo di coordinamento, supporto e assistenza ai comuni ricompresi nel territorio provinciale;
- la Provincia di Piacenza intende svolgere tale ruolo offrendo ai Comuni che lo desiderano, la possibilità di avvalersi di una serie di servizi messi a disposizione dall'Ufficio comunicazione della Provincia per garantire una corretta, efficace e tempestiva comunicazione attraverso i media delle principali iniziative e progetti messi in campo dai Comuni stessi sprovvisti di dipendenti iscritti all'Ordine dei giornalisti;

#### **Visto che**

- la Provincia di Piacenza dispone attualmente di un Ufficio comunicazione composto da un giornalista iscritto nell'albo e da personale amministrativo;
- il sito istituzionale della Provincia di Piacenza [www.provincia.pc.it](http://www.provincia.pc.it) e può essere utilizzato come strumento per veicolare le informazioni e i comunicati;

**Ritenuto che** l'utilizzo da parte dei Comuni/Unione dei Comuni dei servizi dell'Ufficio comunicazione della Provincia rappresenti una opportunità per migliorare la comunicazione dell'attività svolta e la valorizzazione del territorio per una maggiore efficacia dell'azione amministrativa e per conseguire economie di bilancio nelle attività oggetto della convenzione stessa.

*TUTTO CIÒ PREMESSO,*

*TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE*

#### **Art. 1 - Oggetto dell'attività in convenzione**

1. La Provincia di Piacenza e il Comune/Unione dei Comuni di \_\_\_\_\_ sottoscrivono la presente convenzione al fine di usufruire dei servizi dell'Ufficio comunicazione della Provincia;
2. La presente convenzione disciplina le modalità operative e i rapporti fra l'ufficio comunicazione e il comune/unione dei comuni aderente.
3. L'attività in convenzione riguarda la collaborazione dell'Ufficio comunicazione della Provincia per l'organizzazione dell'attività di informazione e comunicazione del Comune/unione dei comuni sulle principali iniziative di carattere turistico, culturale e sportivo, di valorizzazione territoriale e sui principali progetti pubblici di interesse sovracomunale, secondo quanto stabilito dalla legge 150/2000 e con le modalità e i limiti previsti dall'art. 2 della presente convenzione.

#### **Art.2 – Modalità organizzative dell'attività**

1. L'attività prevede l'organizzazione da parte dell'Ufficio comunicazione della Provincia, presso la sede della Provincia o in luogo ritenuto più idoneo da individuare in base a criteri di notiziabilità, previo eventuale sopralluogo (come nel caso di mostre o presentazione di opere pubbliche di particolare rilievo) di tre conferenze stampa all'anno (in presenza o in via telematica) accompagnate dai relativi comunicati e da ulteriori 5 comunicati per la diffusione di notizie che non richiedono lo strumento della conferenza stampa.

## 2. Conferenze stampa in presenza o in via telematica

Per l'organizzazione delle conferenze stampa in presenza la Provincia mette a disposizione le sale della propria sede (Sala Giunta, sala Consiglio, sala Garibaldi e Sala Perlasca) da individuare a seconda del numero di partecipanti e dell'attrezzatura richiesta.

Delle conferenze stampa sarà realizzata documentazione fotografica, che sarà messa a disposizione del Comune.

Sarà cura dell'Ufficio comunicazione della Provincia, predisporre, sulla base delle indicazioni del sindaco, assessori o da personale incaricato, i materiali relativi alle conferenze stampa: comunicati stampa e cartelle stampa su carta intestata del Comune o della Provincia o personalizzati rispetto all'evento, a seconda delle modalità da concordare.

## 3. Comunicati stampa

Per le iniziative/attività/informative per quali si ritiene, di comune accordo, di non utilizzare lo strumento della conferenza stampa, il Comune, nella persona del sindaco, potrà usufruire di n. cinque comunicati stampa annuali predisposti dall'Ufficio comunicazione della Provincia, su indicazione del sindaco stesso

La Provincia si impegna a pubblicare anche sul proprio sito istituzionale le notizie, corredate da eventuali allegati e foto, con link al sito del Comune interessato o dell'associazione di promozione territoriale interessata.

4. Resta facoltà dell'Ufficio stampa della Provincia - per ragioni di opportunità o per casi di conflitto di interesse - non fornire il servizio richiesto dal Comune e, in tal caso, l'Ufficio comunicazione della Provincia provvede a dare immediato riscontro e comunque entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata dal Comune.

5. Il Comune assicura la predisposizione della documentazione necessaria a garantire l'efficace e tempestiva esecuzione dell'attività dell'ufficio; nello specifico deve provvedere alla trasmissione del materiale e ogni utile documentazione relativi all'evento da comunicare, nei termini preventivamente concordati con l'Ufficio stampa della Provincia (2 gg lavorativi per i comunicati e 5 gg lavorativi per la convocazione delle conferenze stampa).

6. L'Ufficio comunicazione della Provincia metterà a disposizione recapiti telefonici e di posta elettronica per fornire riscontri a richieste negli orari di servizio del proprio personale. Gli uffici della Provincia sono aperti al pubblico Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle 8.00 alle 18.00, Martedì e Venerdì dalle 8.00 alle 14.00.

## **Art. 3 – Strumenti di comunicazione**

La Provincia di Piacenza metterà a disposizione il proprio sito web istituzionale per la veicolazione delle informazioni che, in abse alla tematica, potranno essere diffuse anche sul sito della rivista online Piacenz@ Economia, Lavoro e Società realizzata in collaborazione con l'Università Cattolica e la Camera di Commercio di Piacenza. Le news potranno essere veicolate anche sulla intranet istituzionale accessibile da tutti i dipendenti. A diposizione inoltre il canale YouTube e la piattaforma Teams per le videoconferenze.

## **Art. 5 – Norme finanziarie**

1. In considerazione dell'avvio in forma sperimentale della collaborazione – in forza della presente convenzione - il servizio sarà fornito gratuitamente fino al 31.12.2021 ai Comuni che sottoscriveranno il presente accordo che avrà termine il 31.12.2022. A far data dal 01.01.2022, il comune dovrà sostenere un costo fisso annuo, definito in via sperimentale, che varia in base alla fascia demografica

di appartenenza:

- per i comuni con meno di 1000 abitanti, l'importo è pari a 100,00 euro;
- per i comuni fino a 5000 abitanti, l'importo è pari a 300,00 euro;
- Per i comuni con più di 5000 abitanti, l'importo è pari a 400,00 euro.

La presente convenzione verrà stipulata con un numero massimo di 15 comuni, sulla base dell'ordine cronologico di adesione tramite sottoscrizione della convenzione.

2. Tale costo dovrà essere versato alla Provincia entro 60 giorni dall'avvenuta sottoscrizione della convenzione, quale compartecipazione alle spese generali di segreteria e di funzionamento del servizio.
3. Eventuali ulteriori spese necessarie per una più efficace comunicazione (per esempio l'impiego di service televisivi o la stampa professionale locandine o brochure) saranno valutate a parte e non saranno comunque a carico della Provincia.
4. Le risorse umane e i beni materiali e strumentali sono messi a disposizione da parte della Provincia senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'ente convenzionato. Gli importi di cui al comma uno corrispondono forfettariamente a tutte le spese, comprese quelle per utilizzo sale riunioni, apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria, spese di spedizione, spese di trasferta per eventuali sopralluoghi, spese per il personale;
5. Le somme spettanti alla Provincia di Piacenza, secondo quanto previsto dal comma 1, dovranno essere corrisposte dall'Ente Aderente a mezzo versamento sul Conto di Tesoreria della Provincia di Piacenza: girofondi banca d'Italia conto corrente n: 0060398, con obbligo di specificare come causale del versamento la dicitura 'Convenzione ufficio comunicazione'.

#### **Art.6 – Durata e recesso**

1. La presente convenzione decorre dalla sua stipula e scadrà il 31.12.2022, salvo eventuale recesso che non esonera l'ente sottoscrittore dal pagamento della quota di cui al precedente art.5.1
2. La convenzione è rinnovabile previo accordo tra le parti.
3. Costituisce causa di risoluzione con effetto immediato da parte degli enti sottoscrittori, l'accertato inadempimento agli obblighi assunti.

Piacenza, lì

Per la Provincia di Piacenza \_\_\_\_\_

Per il Comune/Unione dei comuni di \_\_\_\_\_